

Libro III – DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO II Dell'espropriazione forzata

Capo II DELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

Sezione III Dell'assegnazione e della vendita

Art. 540-bis.

Integrazione del pignoramento

(Articolo nuovo, aggiunto dall'art. 48, c. 1, Legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009. E l'art. 58, comma 1, stessa Legge, dispone: "...le disposizioni della presente Legge che modificano il Codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati **dopo il 4 luglio 2009**")

1. Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'art. 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

TITOLO IV Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare

Art. 614-bis.

Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare
(Articolo nuovo, aggiunto dall'art. 49, c. 1, Legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009. E l'art. 58, comma 1, stessa Legge, dispone: "...le disposizioni della presente Legge che modificano il Codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati **dopo il 4 luglio 2009**")

1. Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservan-

za successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409.

2. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

<p>Testo previgente: consulta quanto precisato dall'art. 58, comma 2, Legge n. 69/2009 (riportato anche nel testo di destra)</p>	<p>Testo così "ritoccato" dall'art. 49, c.2, Legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009. E l'art. 58, comma 2, stessa Legge, dispone: "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del Codice di procedura civile e l'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, come modificati dalla presente Legge"</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V Delle opposizioni</p> <p style="text-align: center;"><i>Capo I</i> DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE</p> <p style="text-align: center;">Sezione I <i>Delle opposizioni all'esecuzione</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione 1. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ri-</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V Delle opposizioni</p> <p style="text-align: center;"><i>Capo I</i> DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE</p> <p style="text-align: center;">Sezione I <i>Delle opposizioni all'esecuzione</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione 1. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri</p>

dotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

Disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati **fino al 4 luglio 2009**

Testo così "**ritoccato**" dall'art. 49, c.3, Legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009. *E l'art. 58, comma 1, stessa Legge, dispone: " ...le disposizioni della presente Legge che modificano il Codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati **dopo il 4 luglio 2009**"*

TITOLO VI
Della sospensione e dell'estinzione
del processo

Capo I
DELLA SOSPENSIONE
DEL PROCESSO

Art. 624.

Sospensione per opposizione
all'esecuzione

1. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
2. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma.
3. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimen-

TITOLO VI
Della sospensione e dell'estinzione
del processo

Capo I
DELLA SOSPENSIONE
DEL PROCESSO

Art. 624.

Sospensione per opposizione
all'esecuzione

1. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
2. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma.
3. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, **se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza**

to da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.

4. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.

è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma.

4. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi **dell'art. 618.**

Disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati **fino al 4 luglio 2009**

Testo così "**ritoccato**" dall'art. 49, c.4, Legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009. *E l'art. 58, comma 1, stessa Legge, dispone: " ...le disposizioni della presente Legge che modificano il Codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati **dopo il 4 luglio 2009**"*

Capo II
DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 630.

Inattività delle parti

1. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla Legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla Legge o dal giudice.

2. L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell'udienza.

3. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

Capo II
DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 630.

Inattività delle parti

1. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla Legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla Legge o dal giudice.

2. L'estinzione opera di diritto **ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza.**

3. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

Libro IV – DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

<p>Disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati fino al 4 luglio 2009</p>	<p>Testo così “ritoccato” dall’art. 50, c.1, Legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009. <i>E l’art. 58, comma 1, stessa Legge, dispone: “...le disposizioni della presente Legge che modificano il Codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009”</i></p>
<p style="text-align: center;">TITOLO I Dei procedimenti sommari</p> <p style="text-align: center;"><i>Capo III</i> DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI</p> <p style="text-align: center;">Sezione I <i>Dei procedimenti cautelari in generale</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 669-septies.</p> <p style="text-align: center;">Provvedimento negativo</p> <p>1. L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.</p> <p>2. Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.</p> <p>3. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I De procedimenti sommari</p> <p style="text-align: center;"><i>Capo III</i> DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI</p> <p style="text-align: center;">Sezione I <i>Dei procedimenti cautelari in generale</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 669-septies.</p> <p style="text-align: center;">Provvedimento negativo</p> <p>1. L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.</p> <p>2. Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.</p> <p>3. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.</p>

Disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati **fino al 4 luglio 2009**

Testo così **“ritoccato”** dall’art. 50, c.2, Legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009. *E l’art. 58, comma 1, stessa Legge, dispone: “...le disposizioni della presente Legge che modificano il Codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati **dopo il 4 luglio 2009”***

Art. 669-*octies*.

Provvedimento di accoglimento

1. L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 669-*novies*.
2. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
3. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
4. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
5. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un’atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’art. 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei

Art. 669-*octies*.

Provvedimento di accoglimento

1. L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 669-*novies*.
2. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
3. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
4. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
5. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un’atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’art. 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei

ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal Codice civile o da Leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'art. 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

7. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

8. L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal Codice civile o da Leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'art. 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

6-bis. Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

7. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al **sesto** comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

8. L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

(Capo nuovo, inserito dall'art. 51, c. 1, Legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009. E l'art. 58, comma 1, stessa Legge, dispone: "...le disposizioni della presente Legge che modificano il Codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009")

Art. 702-bis.

Forma della domanda. Costituzione delle parti

1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 163.

2. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

3. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udien-

za, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

4. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

5. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter.

Procedimento

1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

2. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'art. 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

3. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

4. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

5. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

6. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

7. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.

Appello

1. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702-ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del Codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.